

In caso di richiesta di RITA per la causale di cui alla lettera B) del presente modulo:

- documentazione comprovante la decorrenza della perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo (solo in caso di mancata compilazione da parte dell'Azienda della sezione alla stessa riservata);
- documentazione comprovante il periodo di disoccupazione perdurante dalla data di cessazione dell'attività lavorativa al momento della richiesta di attivazione RITA (es. certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l'Impiego, DID oppure in alternativa, in caso di mancata dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con firma autenticata ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, attestante il periodo di inoccupazione - vedi form predisposto)

In caso di presenza di contratti di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio:

- certificazione di cui all'allegato 1), unitamente alla lettera firmata dalla società Finanziaria attestante il debito residuo o l'eventuale estinzione del finanziamento. La comunicazione della finanziaria deve essere su carta intestata, debitamente timbrata e firmata dalla società finanziaria interessata, e deve contenere i dati dell'iscritto ed il numero di contratto di finanziamento a cui fa riferimento.

Nota Bene:

- La frazionabilità della prestazione deve necessariamente avvenire in almeno due rate. Proprio al fine di consentire ciò, la richiesta di attivazione RITA deve essere presentata completa e regolare almeno sei mesi prima del compimento dell'età della pensione di vecchiaia.
- Il presente modulo dovrà essere compilato con l'indicazione di tutti i dati richiesti. Nel caso in cui la compilazione del modulo o la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta il Fondo invierà all'associato una richiesta di integrazione. **Qualora la pratica non fosse regolarizzata entro 6 mesi dalla richiesta di integrazione, si procederà all'annullamento della stessa.**
- Il valore della posizione individuale oggetto della prestazione è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
- Nel caso della RITA, la normativa prevede, inoltre, la possibilità per il soggetto interessato di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo risultare espressamente nella dichiarazione dei redditi. In tal caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria.
- I dati riportati nel presente modulo saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 per gestire la sua richiesta di rendita integrativa temporanea anticipata. Potrà visionare l'informativa completa disponibile sul sito web del Fondo.

Data _____

Firma del richiedente _____

DATI RISERVATI ALL'AZIENDA	
Data cessazione attività lavorativa	Timbro e firma del datore di lavoro

1) ASPETTI GENERALI

La RITA consiste nell'erogazione frazionata di tutto o parte del montante maturato, decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta, previa verifica del possesso di tutti i requisiti previsti, fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

L'iscritto potrà richiedere la RITA in caso di:

- Cessazione del rapporto di lavoro con requisito contributivo minimo, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza e maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi;
- Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, superiore a 24 mesi e raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.

Si richiede sempre la maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Tale termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea.

La percentuale dell'importo richiesto a titolo di RITA è determinata dall'iscritto e potrà riguardare in tutto o in parte il montante accumulato alla data della richiesta.

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei rendimenti.

Nel caso in cui l'iscritto decidesse di utilizzare solo parte della posizione individuale a titolo di RITA, la posizione residua continuerà ad essere mantenuta in gestione rimanendo inalterato il diritto di chiedere anticipazioni e riscatti in base alla normativa di settore e la possibilità di usufruire, al momento della maturazione dei requisiti pensionistici previsti per il regime obbligatorio di appartenenza, delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita. In caso di concomitante richiesta di anticipazione/riscatto/prestazione pensionistica, il pagamento della rata RITA potrebbe essere posticipato.

E' possibile effettuare eventuali versamenti contributivi nel corso dell'erogazione della RITA. Tali versamenti, in caso di RITA parziale andranno ad incrementare il montante non utilizzato per l'erogazione della RITA, mentre in caso di RITA totale andranno a costituire un montante a sé stante nell'ambito del comparto scelto per l'erogazione di tale prestazione, salvo diversa indicazione dell'iscritto.

Nel caso di attivazione RITA al 100% ed in assenza di ulteriori contributi ricevuti successivamente all'attivazione della stessa, al momento del disinvestimento dell'ultima rata la posizione sarà chiusa.

Rimane ferma anche la possibilità per l'iscritto di trasferire la posizione individuale. Qualora intendesse esercitare tale facoltà, il trasferimento riguarderà l'intera posizione individuale e, quindi, anche la parte impegnata a titolo di RITA, con conseguente ed automatica revoca della stessa.

2) COMPARTO DI INVESTIMENTO

Il montante destinato alla RITA, sarà mantenuto in gestione e trasferito nel comparto GARANTITO (comparto individuato dal Fondo Telemaco come il più prudente), salvo diversa indicazione dell'iscritto da esprimere nel presente modulo, nell'apposita sezione predisposta.

Il comparto potrà successivamente essere variato nel rispetto del periodo minimo di permanenza previsto dal Fondo.

3) LA RATA

La periodicità della rata è trimestrale.

Le somme erogate periodicamente verranno disinvestite di volta in volta in corrispondenza della erogazione della singola quota. L'importo della rata da liquidare verrà, pertanto, ricalcolato di volta in volta e potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari. Si consiglia pertanto di scegliere l'opzione di investimento coerente con il periodo temporale residuo.

L'informativa all'iscritto sulle rate erogate verrà fornita su base annuale attraverso la Comunicazione Periodica.

4) COSTI

Il costo previsto per l'erogazione della RITA è pari ad euro 5,00 una tantum, che saranno detratti al momento dell'attivazione della prima rata.

5) FISCALITA'

La Legge di Bilancio 2018 prevede che l'intero montante erogato a titolo di RITA è soggetto ad una tassazione agevolata ovvero alla ritenuta a titolo di imposta sostitutiva con aliquota del 15%, che si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Nel caso della RITA, la normativa prevede, inoltre, la possibilità per il soggetto interessato di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo risultare espressamente nella dichiarazione dei redditi. In tal caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria.

6) PREMORIENZA ED INTANGIBILITA'

In caso di decesso dell'iscritto nel corso di erogazione della RITA, il montante residuo equivalente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, seguirà le regole previste per il riscatto per premorienza ex art.14, comma 3, d.lgs 252/2005.

Nel caso di presenza di vincoli di cessione del quinto sulla posizione maturata, alle rate della RITA si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art.11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005. Si specifica al riguardo che qualora il Fondo riceva prima una richiesta di riscatto da parte della società Finanziaria interessata (sulla base del contratto notificato e dell'apposita delega prevista al riguardo), rispetto alla richiesta dell'iscritto, si dovrà soddisfare prioritariamente la richiesta della società finanziaria, sempre nel limite del debito residuo in essere.

7) REVOCABILITA'

E' ammessa la revocabilità dell'erogazione della RITA. In tal caso è necessario inviare l'apposito modulo previsto, unitamente alla copia del documento di identità, al seguente indirizzo mail prestazioni@fondotelemaco.it

Nel caso di trasferimento della posizione l'erogazione della RITA sarà di conseguenza revocata.

Certificazione vincoli di cessione del quinto sulla posizione maturata
(solo in caso di presenza di un contratto di cessione del quinto)

Il/La sottoscritto/a.....
(cognome) (nome)

nato/a (.....) il
(luogo) (prov.)

residente a (.....) in via n.
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

di aver estinto il contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e TFR e/o delegazione di pagamento con la Finanziaria....., di cui allega relativa comunicazione.

DATA e LUOGO

.....

IL/LA DICHIARANTE

.....

(firma per esteso e leggibile)

di avere in atto un contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e TFR e/o delegazione di pagamento con la Finanziaria, di cui allega relativa comunicazione attestante il debito residuo in essere.

DATA e LUOGO

.....

IL/LA DICHIARANTE

.....

(firma per esteso e leggibile)

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

(con firma autenticata ai sensi dell'articolo 21 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)
(non avendo reso Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro)

Io sottoscritto/a.....
(cognome e nome)

nato/a a(.....) il

iscritto al Fondo Pensione.....n. albo Covip.....

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
- non avendo reso la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) agli uffici competenti e al fine di attestare la **condizione di non occupazione** prevista dall'art.19 comma 7 del D.Lgs 150/2015 secondo quanto precisato con Circolari n. 34 del 23 dicembre 2015 e n. 5090 del 4 aprile 2016 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

DICHIARO

di aver cessato, successivamente all'adesione al fondo, l'attività lavorativa in data..... come da documentazione allegata e di non aver svolto dal ad oggi alcuna attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma

DATA e LUOGO

.....

IL/LA DICHIARANTE

.....

(firma per esteso e leggibile)